

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3407 del 15/07/2019
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE CON CAMBIO DI TITOLARITÀ E VARIANTE PER OCCUPAZIONE DI AREE DEMANIALI CON AREA CORTILIVA E RAMPE CARRABILE E PEDONALE IN COMUNE DI FERRARA, VIA TAMBELLINA 22. RICHIEDENTE CAVALLINA GIANCARLO. PROC. CODICE FE18T0013
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3505 del 15/07/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno quindici LUGLIO 2019 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: RINNOVO DI CONCESSIONE CON CAMBIO DI TITOLARITÀ E VARIANTE PER OCCUPAZIONE DI AREE DEMANIALI CON AREA CORTILIVA E RAMPE CARRABILE E PEDONALE IN COMUNE DI FERRARA, VIA TAMBELLINA 22. RICHIEDENTE CAVALLINA GIANCARLO. PROC. CODICE FE18T0013

LA RESPONSABILE

Visti:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico sulle opere idrauliche";
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- la Legge 5 gennaio 1994 n. 37, "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e smi;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" ed in particolare gli artt. 86 e 89, che hanno conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, e in particolare l'art. 141 che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite con D. Lgs. n. 112/1998;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali" ed in particolare la sezione I del capo II che disciplina le occupazioni di aree demaniali;
- la Legge Regionale 22 dicembre 2009 n. 24 e in particolare l'art. 51 che detta disposizioni finanziarie per le entrate

derivanti dalla gestione del demanio idrico;

- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2 e smi e in particolare l'art. 8 che stabilisce nuove modalità di aggiornamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, ed in particolare gli artt. 14 e 16, con cui si stabilisce che le funzioni in materia di concessioni, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico sono conferite ai Servizi territoriali Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE, mentre le funzioni in materia di Nulla-Osta Idraulico e sorveglianza idraulica all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (ARSTePC) territorialmente competente;
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 18/6/2007, n. 667 del 18/05/2009, n. 913 del 29/6/2009, n. 469 del 11/4/2011, n. 173 del 17/02/2014, n. 1622 del 29/10/2015, n. 1927 del 24/11/2015, n. 453 del 29/3/2016 e n. 1181 del 23/07/2018 che hanno modificato la disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico e l'assetto organizzativo delle strutture preposte alla gestione dello stesso;
- la Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 106 del 27/11/2018 in attuazione della quale, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing. Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza dal 01/01/2019;

Viste:

-la determinazione del Responsabile dell'allora competente Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano e della Costa n. 13356 del 27/09/2006 (Prat. n. FE03T0043) con la quale si rilasciava alla sig.ra Maria Grazia Polidori la concessione per occupazione di aree demaniali in sponda dx del Po di Volano ad uso strada privata, in Tambellina 22 in comune di Ferrara, aree censite catastalmente al Foglio 172 e prospicienti il mappale 99 (di proprietà) del comune medesimo, con scadenza il 26/09/2018;

-l'istanza presentata in data 28/03/2018 con prot. PGFE/2018/3805 - pratica n. FE18T0046 dal marito sig. Cavallina Giancarlo, C.F. CVLGCR60B15D548W, residente in via Tambellina 22, Ferrara con la quale viene richiesto il rinnovo della sopra citata concessione demaniale, chiedendo nel contempo il cambio di titolarità a suo nome, causa il decesso della coniuge, sig.ra Maria Grazia Polidori, come da atto di morte allegato all'istanza;

-l'integrazione alla predetta istanza presentata dal sig. Cavallina Giancarlo in data 31/01/2019, con prot. PG/2018/165499,

per l'inserimento di ulteriori risorse, consistenti in un cancello ed una recinzione, già posizionati, dell'area concessionata ad uso strada privata, che quindi viene riclassificata come area cortiliva e in rampe per accesso pedonale e carrabile;

le richieste di parere effettuate dal competente SAC, con prot. PGFE/2018/10685 del 12/09/2018 e PG/2019/19801 del 06/02/2019 per quanto attiene l'integrazione, all'ARSTePC, Servizio Area Reno e Po di Volano, Sede di Ferrara, ai fini del rilascio del nulla osta idraulico e delle prescrizioni per il disciplinare tecnico di concessione per occupazione di area demaniale;

Constatato che che l'area non è ricompresa in zona SIC/ZPS né in un'area protetta ai sensi della L.R. 6/2005 e smi;

Dato atto:

-della pubblicazione della richiesta in esame sul BURERT n. 114 del 02/05/2018 e della presentazione, entro i termini di legge, di un'opposizione al rilascio della concessione (prot. PGFE/2018/5487 del 09/05/2018);

-del nulla osta idraulico rilasciato con Determina Dirigenziale n. 541 del 21/02/2019 dalla sopra citata ARSTePC e protocollato presso il competente SAC in data 26/02/2019, con prot. PG/2019/30954, espresso in senso favorevole con prescrizioni contenute nell'allegato disciplinare tecnico, parte integrante e sostanziale del presente atto;

-della sottoscrizione della bozza di disciplinare tecnico, allegato alla bozza di concessione, accettato per presa visione a firma del richiedente in data 05/07/2019, assunta agli atti con PG/2019/108730 del 10/07/2019);

Considerato che, in riferimento all'opposizione pervenuta:

-l'osservazione è stata presentata da parte della sig.ra Ravani Patrizia - C.F. RVNPRZ56S70Z103M, residente in via Tambellina 30, Ferrara, la cui proprietà è contigua all'area demaniale per la quale è stato richiesto il rinnovo della concessione, e chiede il ripristino della situazione ante installazione dalle chiudende sull'area concessionata o, in alternativa, la possibilità di un passaggio di 2 m fino al corso d'acqua, al fine di consentire anche la manutenzione di un box in legno sito sul confine della sua proprietà con l'area demaniale in argomento;

-il nulla osta idraulico rilasciato dall'ARSTePC - sede di Ferrara non ha eccepito in merito alla presenza di chiudende che intercludono l'area concessionata ed ha dichiarato che l'utilizzo delle aree richieste non altera negativamente il buon regime idraulico del corso d'acqua, ma ha ribadito che il concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso al personale

dell'Agenzia concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza e che il nulla osta è rilasciato a soli fini idraulici ma fatti salvi i diritti di terzi;

-va opportunamente ribadito che anche la presente concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi, per cui nella fattispecie dovrà essere garantito comunque l'accesso alla Pubblica Amministrazione per controlli, nonché il diritto ai privati di effettuare lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, che non è possibile eseguire in altro modo, delle proprietà immobiliari contigue all'area demaniale in argomento, in particolare di quelle adiacenti, come nel presente caso, alla recinzione concessionata;

-a tale fine si impongono al sig Cavallina Giancarlo le seguenti prescrizioni particolari per la gestione delle chiudende:

- il concessionario è tenuto a fornire all'Amministrazione concedente ARPAE e all'ARSTePC copia del meccanismo di apertura del cancello (chiavi o telecomando) congiuntamente alla sottoscrizione del disciplinare tecnico allegato al presente atto;
- il concessionario è tenuto altresì a garantire l'effettuazione dei lavori di manutenzione delle proprietà immobiliari limitrofe all'area demaniale concessionata, permettendo sia l'accesso dal cancello, sia rimuovendo a proprio carico la porzione di recinzione necessaria alla regolare effettuazione dei lavori, previa comunicazione scritta con raccomandata con ricevuta di ritorno da parte della proprietà che necessita di eseguire le manutenzioni, da spedirsi con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni dal programmato inizio dei lavori;
- il concessionario è tenuto inoltre a fornire il meccanismo di apertura alla proprietà limitrofa ed alla ditta esecutrice dei lavori per il periodo necessario programmato o con restituzione al termine di ogni giornata lavorativa;

-che l'Amministrazione concedente ha opportunamente informato di tali prescrizioni particolari la proprietà limitrofa l'area concessionata che ha presentato opposizione, sig.ra Ravani Patrizia, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno prot. PG/2019/97991 del 21/06/2019, ritirata in data 26/06/2019;

Considerato inoltre che:

-l'importo relativo alle spese relative all'espletamento dell'istruttoria della domanda di rinnovo di concessione in oggetto è stabilito in € 75,00, ai sensi dell'art. 20, comma 9, della L.R. n. 7/2004 e s.m.i.;

-il canone dovuto, ai sensi dell'art. 20 della citata L.R. 7/2004 e s.m.i. e della DGR 913/2009, per l'occupazione di aree

demaniali ad uso area cortiliva e con rampe carrabile e pedonale è definito in € 487,61 per l'intera annualità 2019 (importo area cortiliva di 550 mq pari a € 334,13, importo due rampe, carrabile e pedonale, pari a € 76,74 ciascuna), da aggiornarsi negli anni successivi in base alla rivalutazione annuale dell'indice dei prezzi al consumo per le Famiglie di Operai ed Impiegati accertati dall'ISTAT, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e fatti salvi eventuali aggiornamenti o rideterminazioni dell'importo da effettuarsi mediante apposita DGR;

-a riconoscimento dei diritti derivanti dalla concessione di cui alla determinazione n. 13356/2006, la sig.ra Maria Grazia Polidori non risultava in regola con i versamenti dei canoni richiesti per la precedente concessione fino alla data della sua scadenza il 26/09/2018, mancando il versamento relativo al periodo 26/09/2017 - 26/09/2018, che dovrà quindi essere corrisposto dal subentrante ai sensi del R.D. n. 1775/1933 per una somma di € 152,53, comprensiva delle rivalutazioni ISTAT di cui sopra per gli anni 2017 e 2018 per € 1,60 e degli interessi di legge dovuti pari ad € 1,03;

-il subentrante, ai fini del rilascio della concessione come previsto dall'art. 20 della L.R. 7/2004, è inoltre tenuto al pagamento anticipato del canone che per il solo 2019 sarà di € 358,63 calcolato con le seguenti modalità:

- quota parte per il periodo 27/09/2018 - 30/06/2019, presumibile data di rilascio del rinnovo della concessione con l'integrazione delle risorse cui applicare il nuovo canone annuale pari ad € 487,61, pari ad € 114,82;
- quota parte del nuovo canone 2019 a partire dal 01/07/2019 fino al 31/12/2019 per riportare il pagamento del canone all'anno solare, come prescritto dalla L.R. 2/2015, pari a € 243,81, calcolata per mensilità sul nuovo canone annuo sopra citato;

-il deposito cauzionale, fissato ex L.R. 7/2004 in un'annualità del canone stabilito per il rinnovo con inserimento di nuove risorse ovvero in € 487,61, è da versarsi da parte del subentrante e rimarrà depositato a garanzia del presente titolo concessorio, mentre la cauzione di € 150,00, a suo tempo quantificata nella determinazione n. 13356/2006 e versata in data 23/05/2006 dal precedente concessionario defunto, va restituita agli eredi, come individuati con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta in data 05/07/2019, agli atti del SAC;

-per quanto al punto precedente, si provvederà ad inviare il presente atto alla Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente della Regione Emilia-Romagna, per gli adempimenti connessi alla gestione contabile del restituzione del deposito cauzionale di € 150,00, versato dalla sig.ra Maria Grazia

Polidori, essendo state adempiute le obbligazioni discendenti dalla concessione in argomento, come sopra elencato;

Preso atto che il subentrante ha presentato l'attestazione del versamento dei seguenti importi:

-€ 75,00, eseguito in data 28/03/2018, dovuto per le spese istruttorie;

- € 511,16, eseguito in data 09/07/2019, a regolarizzazione dei canoni di concessione relativi a parte dell'annualità 2018 ed alle quote parti di € 114,82 e € 243,81 sopra descritte, quali canoni di concessione relativi all'annualità 2019;

-di € 487,61, eseguito in data 09/07/2019, a titolo di deposito cauzionale;

Ritenuto sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa condotta, che sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rinnovo con cambio di titolarità e variante della concessione per occupazione di area demaniale richiesta dal sig. Giancarlo Cavallina con le prescrizioni di cui al seguente dispositivo;

Attestata la regolarità amministrativa;

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa;

DETERMINA

1) di rilasciare, fatti salvi i diritti di terzi e quanto disposto dalle norme urbanistiche ed edilizie del Comune di Ferrara, al sig. Giancarlo Cavallina, nato a Ferrara il 15/02/1960 - C.F. CVL-GCR60B15D548W - residente in via Tambellina 22, località Contrapò, Ferrara, il rinnovo con cambio di titolarità e variante della concessione per occupazione di aree demaniali in dx idraulica del Po di Volano ad uso area cortiliva e rampe carrabile e pedonale, site in via Tambellina 22, Ferrara, in area censita catastalmente al Foglio 172 mappale 99 (fronte) del medesimo comune, come da allegata cartografia, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo del bene di cui al punto 1) dovrà essere esclusivamente quello indicato nel presente atto;

b) la concessione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza, ai sensi delle relative normative in merito, al competente SAC entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

c) di stabilire che la concessione ha efficacia dal 27/09/2018 e la sua scadenza è fissata al 31 dicembre 2023 e che l'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della L.R. 7/2004, alla revoca della stessa, qualora sussistano motivi di sicurezza

idraulica, ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo;

d) il concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare prima della scadenza domanda di rinnovo al competente SAC, versando i canoni dovuti oppure comunicare la cessazione alla scadenza dell'occupazione per il ripristino dei luoghi, ovvero presentare istanza di rinuncia prima della scadenza qui prevista;

e) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti (art. 19, comma 2, L.R. 7/2004);

f) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti riguardanti l'occupazione del demanio idrico, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;

g) il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;

h) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi e per i relativi risarcimenti;

i) il concessionario è tenuto a garantire l'accesso al personale degli enti incaricati del controllo e della vigilanza, nonché a permettere l'accesso per lavori di manutenzione ai privati proprietari di unità immobiliari limitrofe all'area cortiliva concessa, con le modalità di cui al disciplinare tecnico allegato al presente atto;

2. di dare atto che le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale, sono contenute nell'allegato disciplinare tecnico, parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di stabilire che, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla concessione di cui alla determinazione n.13356/2006, i canoni richiesti sono stati regolarmente corrisposti, dopo il versamento del canone per il periodo 27/09/2017 - 27/09/2018, comprensivo di interessi legali e rivalutazioni ISTAT in data 09/07/2019, come più oltre specificato;

4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 20, comma 9, L.R. 7/2004 e ss.mm.ii., l'importo relativo alle spese di istruttoria stabilito in € 75,00, è stato versato dal subentrante in data 28/03/2018 tramite ccp ed introitato sul Capitolo 04615 di cui all'U.P.B. 3.6.6000 della parte Entrate del Bilancio regionale esercizio finanziario 2018;

5. di stabilire che il canone annuale è fissato in € 487,61 per l'anno 2019, calcolato applicando la L.R. 7/2004 e la L.R. 2/2015;

6. di stabilire che i canoni annuali successivi al 2019 dovranno essere rivalutati in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT (FOI) e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno (fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015). Il concessionario dovrà, pertanto, versare annualmente gli importi aggiornati dei canoni di concessione;

7. di stabilire, inoltre, che il concessionario dovrà corrispondere i canoni annui successivi al 2019 per anno solare entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione e dovrà effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni sul c/c postale n. 1018766582 intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB411" oppure tramite bonifico con IBAN: IT 42 C 07601 02400 001018766582, indicando il numero di pratica all'inizio della causale e trattenendo le copie delle dimostrazioni dei pagamenti effettuati, in caso di controlli da parte di questo Servizio per il regolare esercizio della concessione;

8. di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della L.R. 22 Dicembre 2009 n.24;

9. di dare atto che il subentrante ha corrisposto alla Regione Emilia-Romagna la somma di € 511,16, quale corrispettivo del canone per il periodo 27/09/2017 - 27/09/2018, comprensivo di interessi legali e rivalutazioni ISTAT fissato in € 152,53 e del canone per l'anno 2019 fissato in € 358,63 (comprensivo della quota parte per il periodo 27/09/2018 - 30/06/2019, pari ad € 114,82, calcolato sulla base del canone di cui alla determinazione 13356/2006 e della quota parte per il periodo 01/07/2019 - 31/12/2019, pari a € 243,81, calcolata per mensilità sul nuovo canone annuo) in data 09/07/2019 mediante bonifico bancario. Tale canone è introitato sul Capitolo 04315 di cui all'U.P.B. 3.7.6150, della parte Entrate del Bilancio regionale esercizio finanziario 2019;

10. di dare atto inoltre che il deposito cauzionale a garanzia del presente titolo concessorio quantificato in € 487,61

ai sensi dell'art. 20 della L.R. 7/2004, è stato versato dal subentrante in data 09/07/2019 mediante bonifico bancario ed è introitato sul Capitolo 07060 di cui all'U.P.B. 6.20.14000 della parte Entrate del Bilancio regionale esercizio finanziario 2019. La cauzione potrà essere svincolata in caso di presentazione di istanza di rinuncia prima della scadenza della presente concessione, previa idonea istanza scritta alla struttura competente, solo dopo aver accertato l'adempimento del concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;

11. di dare atto che sarà comunicato alla Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente della Regione Emilia-Romagna che la cauzione per la concessione prat. n. FE03T0043, rilasciata alla defunta sig.ra Maria Grazia Polidori ed ora scaduta, quantificata in € 150,00 con determinazione dirigenziale n. 13356/2006 e versata a suo tempo dal concessionario, potrà essere restituita agli eredi, in quanto le obbligazioni discendenti dalla presente concessione sono state adempiute;

12. di dare atto che l'importo dell'imposta di registro dovuta è inferiore a € 200,00, secondo quanto stabilito dal D.L. n.104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla L. n. 128 del 8/11/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26/04/86, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15/05/98;

13. di provvedere alla pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 nonché del D.Lgs. n. 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

14. di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della SAC ARPAE di Ferrara e ne sarà consegnata al concessionario una copia semplice, che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni demaniali;

15. di dare atto che il responsabile del procedimento è l'Ing Paola Magri;

16. di rendere noto che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità giurisdizionale ordinaria ovvero, entro 60 giorni dalla ricezione, dinanzi all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b) e s.m..

LA RESPONSABILE
Ing. Paola Magri

DISCIPLINARE TECNICO DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato da parte dell'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia, a favore del sig. Giancarlo Cavallina C.F. CVLGCR60B15D548W, il rinnovo con cambio di titolarità e variante della concessione demaniale - pratica FE18T0013, alle seguenti condizioni:

Art. 1 - Oggetto

Il sig. Giancarlo Cavallina, nato a Ferrara il 15/02/1960 - C.F. CVLGCR60B15D548W - residente in via Tambellina 22, località Contrapò, Ferrara è autorizzato ad occupare un'area del demanio idrico di mq 550 ca ad uso cortilivo e con una rampa carrabile ed una pedonale in sponda dx del Po di Volano, in Comune di Ferrara, via Tambellina 22, area censita catastalmente al Foglio 72 mappale 99 (fronte), come da allegata cartografia.

Art. 2 - Prescrizioni particolari derivanti dal nulla osta idraulico

- a. La superficie di occupazione è quella che risulta dalle evidenze catastali, indicate nell'allegato, parte integrante del presente atto.
- b. La rampa carrabile è ubicata catastalmente fra le particelle 99 e 226 (proprietà privata) del fg 172 del Comune di Ferrara; la rampa pedonale è ubicata catastalmente tra la particella 99 e la particella stradale s.n. del medesimo foglio.
- c. E' fatto obbligo di provvedere allo sfalcio della vegetazione infestante sull'intero fronte arginale (stradale) in confine con la proprietà privata.
- d. Dovrà essere mantenuta inalterata la possibilità di scolo delle acque, pertanto, sia che esista il fosso di guardia o che vi sia solo un impluvio fra piano terreno e unghia arginale, si dovrà dare continuità al deflusso delle acque ponendo, in corrispondenza della linea del fosso o dell'impluvio, a quota idonea, un tombino sottopassante il corpo rampa. Il dimensionamento del diametro di tale tombino sarà in funzione del punto in cui il manufatto rampa intercetta la linea di scolo (minore all'inizio, maggiore alla fine) ed in ogni modo non dovrà mai essere inferiore a 25 cm.
- e. Il concessionario è tenuto alla pulizia periodica del tombino, in modo che foglie, vegetazione, depositi di sedimenti o altro non ne ostruiscano la sezione e di conseguenza la capacità di scolo.

- f. E' consentita la copertura del piano viabile con idoneo materiale di pavimentazione.
- g. Ogni eventuale danno causato dal mancato rispetto delle presenti prescrizioni, arrecato anche a proprietà situate a monte o a valle della linea di scolo, sarà imputato al concessionario.
- h. Ogni modifica e intervento alle opere assentite, e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'A.R.S.T. e P.C. - Servizio Area Reno e Po di Volano - sede di Ferrara.
- i. L'A.R.S.T. e P.C. non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. L'A.R.S.T. e P.C. non si assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti in aree demaniali. I lavori finalizzati alla conservazione dell'opera ammessa sono a totale carico del concessionario; resta inteso che l'A.R.S.T. e P.C. interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.
- l. Il concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza. L'A.R.S.T. e P.C. non è responsabile per danni cagionati ai beni del concessionario qualora non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.
- m. E' espressamente vietato eseguire nelle sponde e nella fascia di rispetto escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere.
- n. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'A.R.S.T. e P.C. può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE) di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel rilevato arginale o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dall'A.R.S.T. e P.C.
- o. La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica.

Art. 3 - Prescrizioni particolari per le chiudende

a) Il concessionario è tenuto a fornire all'Amministrazione concedente ARPAE e all'ARSTePC copia del meccanismo di apertura del cancello (chiavi o telecomando) congiuntamente alla sottoscrizione del presente disciplinare;

b) il concessionario è tenuto altresì a garantire l'effettuazione dei lavori di manutenzione delle proprietà immobiliari limitrofe all'area demaniale concessionata, permettendo sia l'accesso dal cancello, sia rimuovendo a proprio carico la porzione di recinzione necessaria alla regolare effettuazione dei lavori, previa comunicazione scritta con raccomandata con ricevuta di ritorno da parte della proprietà che necessita di eseguire le manutenzioni, da spedirsi con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni dal programmato inizio dei lavori;

c) il concessionario è tenuto inoltre a fornire il meccanismo di apertura alla proprietà limitrofa ed alla ditta esecutrice incaricata dei lavori per il periodo necessario programmato o con restituzione al termine di ogni giornata lavorativa.

Art. 4 - Prescrizioni generali

Il concessionario dovrà provvedere, a proprie spese e senza diritto a rimborso alcuno:

- al ripristino della situazione preesistente qualora intervenga la revoca, la rinuncia o il mancato rispetto delle norme tecniche;
- a qualunque tipo di adeguamento delle attività venisse richiesto dall'Amministrazione concedente (ARPAE) per motivi di pubblico interesse;
- alla diligente riparazione di eventuali danni o guasti provocati alle pertinenze ed alle opere idrauliche in genere, evitando in ogni modo, di provocarne altri;
- alla necessaria manutenzione delle opere onde evitare che le stesse possano risultare di pregiudizio per gli interessi del demanio.

Il concessionario inoltre è obbligato a collocare in prossimità dell'area richiesta in concessione almeno 1 cartello identificativo bifacciale, per definire l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato in entrambe le superfici indicante:

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione (FE18T0013);
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è

tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

Art. 5 - Revoca e decadenza

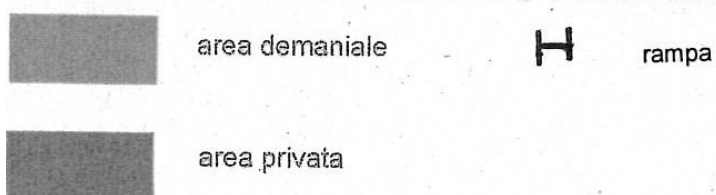
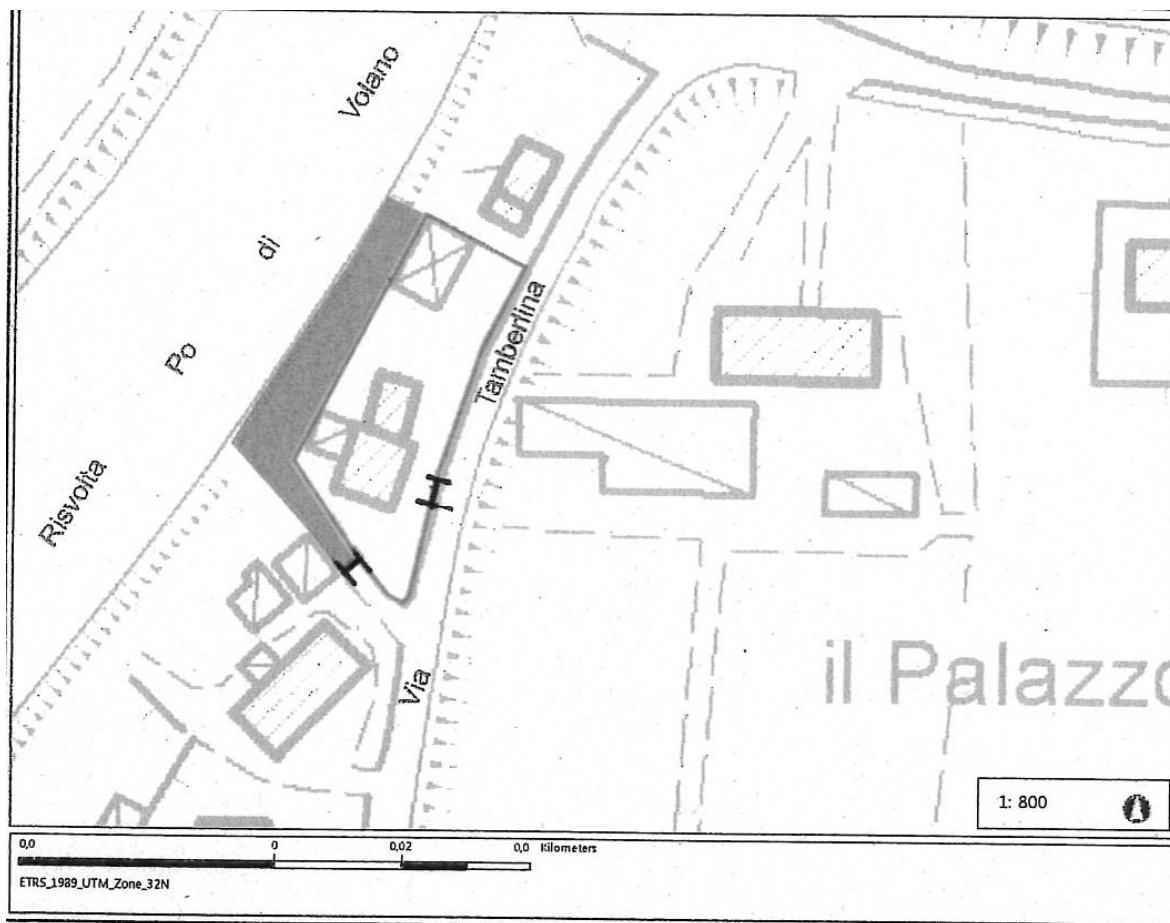
La concessione può essere revocata in ogni momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e sono causa di decadenza le seguenti condizioni:

- destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- mancato rispetto, grave e reiterato, di prescrizioni normative o del presente disciplinare;
- mancato pagamento di due annualità del canone;
- subconcessione a terzi senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente, qualora possibile.

Art. 6 - Ripristino dei luoghi

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione concedente non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessata. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione. Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto valgono le vigenti norme in materia di Polizia Idraulica.

Cartografia allegata



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.